



Lex, Com & Labor

La Traccia

In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio. All'improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo. Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l'accaduto denuncia Tizio.

All'esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall'art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l'imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.

Il candidato assume le vesti del legale di Tizio rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.

Soluzione

ATTO DI APPELLO

Ecc. ma Corte di Appello di

Il sottoscritto Avv. del Foro di, con studio in, difensore di fiducia come da nomina e procura speciale in calce di Tizio nato il a imputato nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R., per il seguente fatto-reato: Uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p., perché ha causato la morte del cane di Caio "senza necessità", avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia.

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di con sentenza n., emessa in data e depositata in data, alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi



Lex, Com & Labor

1) Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato

E', infatti, risulta manifesta nel caso di specie la sussistenza dell'elemento dello "stato di necessità".

Il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p. , invero, si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta per crudeltà; e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità.

Nel caso di specie risulta chiara, invece, la sussistenza dello stato di necessità, quanto meno putativa. Tizio, infatti, ha agito, al solo fine di difendere il proprio cane di piccola taglia dall'aggressione da parte del cane di Caio di grossa taglia.

Assecondando un giudizio di prognosi postuma basato sull' id quod plerumque accidit è di tangibile evidenza il concreto pericolo cui stava incorrendo il cane di Tizio, tale da giustificare quest'ultimo ad agire in sua difesa.

Risulta chiara inoltre l'estemporaneità dell'azione e l'assenza di qualsivoglia volontà nel prevenuto; e la si evince anche dal fatto che il bastone utilizzato fosse stato rinvenuto solo al momento e per difendere il proprio animale domestico.

Risulta sussistente, in tal senso, anche la scriminante di cui all'art. 54 c.p. quantomeno ai sensi 59 c.p.

Tale impostazione, del resto risulta confermata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 50329 del 28 novembre 2016, secondo cui Sussiste "stato di necessità" se un soggetto uccide il cane altrui per salvare il proprio cagnolino da un'aggressione".

2) Rideterminazione della pena perché non sono state applicate le attenuanti di cui agli artt. 62 c.p. n.1) e n.5), e 62 bis c.p.

In via subordinata va rilevato che il giudice di prime cure non ha considerato, benchè lo abbia espressamente accertato, che la condotta posta in essere da Tizio sia avvenuta a tutela del proprio animale domestico.

Tizio, in tal senso ha agito per motivi apprezzabili sotto il profilo etico o sociale, per i quali si applica l'attenuante comune di cui all'art. 62 cp n.1).



Lex, Com & Labor

A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione rilevante: Il reato di cui all'art. 544 bis c.p. consiste in un delitto contro il sentimento che l'uomo prova per gli animali.

Risulta chiaro, quindi, che nel caso di specie la persona offesa del reato contestato risulti esser Caio.

Non vi è dubbio, però, come del resto si evince dal fatto storico, che quest'ultimo abbia chiaramente concorso nel determinare l'evento, avendo lasciato libero senza guinzaglio il proprio cane di grossa taglia, malgrado vi fosse il concreto pericolo che questo potesse aggredire qualcuno o qualche altro animale.

In tal senso, risulta chiara la sussistenza anche dell'attenuante di cui all'art. 62 cp n.5)

In considerazione della natura, della specie, dei mezzi e modalità in cui si è verificata la condotta descritta, inoltre, vanno applicate al caso di specie anche le cosiddette attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. , nulla rilevando il fatto che Tizio abbia precedenti per delitti contro il patrimonio.

Tali delitti, infatti, riguardano beni giuridici differenti rispetto a quello di cui all'art. 544 bis c.p. e comunque non rilevano ai fini della concessione del beneficio richiesto delle attenuanti generiche, non potendo quest'ultimo esser fondato unicamente sull'assenza di precedenti condanne ai sensi dell'art. 62 bis c.p. comma III.

Sulla base di tali considerazioni, voglia l'On. Corte di Appello adito laddove non ritenga fondato il precedente motivo di assoluzione, concedere le ritenute attenuanti

3) Minimo pena e beneficio di non menzione della sentenza di condanna, e sospensione condizionale della pena

Sempre in via subordinata e in caso di rigetto dei precedenti motivi d'impugnazione, sopra formulati, si ritiene che, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 c. p., la pena da irrogare a carico di Tizio possa essere contenuta sempre nell'ambito dei minimi edittali, previsti dal legislatore, e in tal senso Voglia l'On. Corte d'Appello concedere, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello di cui all'art. 175 c.p.

Conclusioni

Voglia l'Ecc. Corte di Appello di ..., in accoglimento dei motivi di gravame sopra enunciati, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di ... e per l'effetto:

in via principale, pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato sensi dell'art. 530

in via subordinata, rideterminare la pena in misura più favorevole al reo, applicando le ritenute attenuanti di cui agli artt. 62 cp n.1) e 5), e 62 bis c.p., mantenendo conseguentemente il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quelli previsti dagli artt. 175 e ss. c.p.;



Lex, Com & Labor

Con ossequio.

Luogo, data...

Avv.

Nomina del difensore e contestuale procura speciale ad impugnare.

Il sottoscritto _Tizio , nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, domiciliata ai fini del presente procedimento in _____, via _____, imputato nel procedimento penale n. _____R.G.N.R. e condannato con sentenza n. _____del Tribunale di _____, per il reato previsto e punito dall'art. 544 bis c.p.

Nomina difensore di fiducia

L'avv _____, del foro di _____, con studio in _____, via _____, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire, ed espressamente procura speciale ad impugnare la predetta sentenza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come indicato nell'informativa conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell' informativa.

(luogo e data)

Tizio

E' autentica

Avv. _____(*firma*)